

COMUNE DI BOLOGNA

CONCESSIONE D'USO DI 163 SPAZI PUBBLICI PER IMPIANTI PUBBLICITARI DI ARREDO URBANO. DURATA DI ANNI UNO. DECORRENZA 01.01.2021

CIG. 85451153F9

In attuazione della determinazione dirigenziale DD/PRO/2020/15723 P.G. N. -----, il giorno-----del mese di ----- dell'anno 2020 con il presente atto, da valere ad ogni effetto di ragione e di Legge

TRA

il Comune di Bologna (C.F e Partita IVA 01232710374) in persona del Capo Area delle Risorse Finanziarie Dott. Mauro Cammarata domiciliato per la carica in Bologna, P.zza Liber Paradisus 6, autorizzato alla stipula del presente atto in attuazione dell'ordinanza sindacale PG N. 360655/2016 del 27.10.2016, di seguito denominato "Amministrazione Comunale"

E

l'Impresa IGPDecaux S.p.A. (CF. P. IVA 00893300152) con sede legale in Assago (MI), Centro Direzionale Milanofiori Strada Tre Palazzo B10, nella persona del -----, nato a Milano il -----,(CF.-----) e domiciliato per la carica in Assago(MI) presso la sede della società, ove sopra, di seguito chiamato "Concessionario"

PREMESSO

- che con determinazione dirigenziale DD/PRO/2020/15723 P.G. N. -----, esecutiva, è stata avviata una procedura negoziata per la concessione di 163 spazi pubblici per impianti pubblicitari di arredo urbano - che con determina dirigenziale Pg xxxxx/2020 esecutiva in data xxxxx, si attestava l'efficacia

dell'aggiudicazione di cui alla determinazione dirigenziale P.G. n. xxxxxxxxx/2019 del xxxxx;

- che, ai sensi dell'art.53, comma 16ter, del D.Lgs 30.03.2001, n. 165 l'impresa attesta di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune di Bologna, che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di questo, nei propri confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;

- che l'Impresa xxxxxxxxx ha presentato la comunicazione della composizione societaria prevista dall'articolo 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991 n. 187;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 OGGETTO DEL CONTRATTO

L'Amministrazione Comunale, come sopra rappresentato, assegna ad Igpdecaux S.p.A., di seguito Concessionario, in persona del suo rappresentante Sig. xxxxxxxxx, la concessione d'uso di n. 163 spazi pubblici, ubicati nel territorio del Comune di Bologna, idonei per impianti pubblicitari di arredo urbano, così distribuiti:

- N. 127 spazi sono collocati nel “centro abitato” del territorio comunale (strade di connessione tra parti urbane” che attraversano la città storica), sui Viali di circonvallazione (esclusa Città Storica), per impianti pubblicitari bifacciali delle dimensioni di 116 cm di base X 171 cm. di altezza per faccia utile per un totale pari a mq 4 fiscali;

- N. 25 spazi sono ubicati nella “città storica” escluse le strade di connessione tra parti urbane per impianti pubblicitari bifacciali delle dimensioni di 116 cm di base X 171 cm. di altezza per faccia utile per un totale pari a mq 4 fiscali;
- N. 11 spazi da collocare nel “centro abitato” esclusa la città storica per impianti pubblicitari bifacciali delle dimensioni di 306 cm di base X 223 cm. di altezza per faccia utile per un totale pari a mq 14 fiscali

L'elenco dei 163 spazi pubblici sono dettagliati nell'Allegato A, tali posizioni durante il periodo di concessione possono cambiare a seguito di interventi di carattere straordinario.

Articolo 2 – DOCUMENTI CONTRATTUALI

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto e concorrono a determinare il contenuto i seguenti documenti:

- Capitolato Speciale d'oneri: parte A - prescrizioni generali, parte B - prescrizioni tecniche, parte C - schede tecniche;
- elenco dei n. 163 spazi pubblici per l'installazione degli impianti pubblicitari (ALLEGATO A);
- il Patto di integrità (ALLEGATO B)

Articolo 3 DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto decorre dal 01.01.2021 e scade il 31.12.2021, fatti salvi i casi di risoluzione del contratto di cui all'Art. A.16 del capitolato speciale d'oneri e di recesso unilaterale di cui all'art. A.18 del capitolato speciale d'oneri.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di prorogare il contratto con le stesse modalità e alle medesime condizioni, ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D.lgs 50/2016, limitatamente al tempo strettamente necessario

alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente e per un periodo non superiore a mesi sei, previo avviso da comunicarsi per iscritto almeno quindici giorni prima della scadenza del termine. Il Concessionario è impegnato ad accettare tale eventuale proroga alle condizioni del contratto nessuna esclusa.

Articolo 4 VALORE DELLA CONCESSIONE

L'Amministrazione Comunale ha stimato che il valore della concessione, inteso quale fatturato totale presunto del Concessionario derivante dall'attività svolta, sia pari ad un valore complessivo di € 996.480,00 (oneri fiscali esclusi) e pari ad € 1.215.705,60 (con Iva al 22%). Tale stima ha carattere puramente indicativo, non impegna in alcun modo l'Amministrazione Comunale e non costituisce alcuna garanzia di corrispondenti introiti per il Concessionario.

Articolo 5 CANONE DI CONCESSIONE D'USO

Per l'uso esclusivo dei n. 163 spazi il Concessionario deve corrispondere, con decorrenza 01.01.2021, un canone annuo di concessione che ammonta ad € 272.000,00 al netto di IVA e pari ad € 331.480,00 con Iva al 22%, e che è prevista altresì la determinazione di un "canone variabile" pari al 50% della quota eccedente la soglia di fatturato pari ad € 646.000,00 (oneri fiscali esclusi) e pari ad € 788.120,00 (con Iva) che il Concessionario comunicherà all'Amministrazione Comunale secondo quanto stabilito all'art. A.5 del capitolato speciale.

Articolo 6 PAGAMENTI

Il canone fisso annuo deve essere corrisposto anticipatamente in rate trimestrali entro il quindicesimo giorno del primo trimestre di riferimento ed

è sempre dovuto anche nel caso di mancato utilizzo degli impianti pubblicitari o per mancata installazione dei medesimi.

Il versamento del canone variabile è corrisposto a 60 giorni dalla data di emissione della fattura.

Il mancato rispetto dei termini di pagamento comporterà l'applicazione degli interessi per ritardato pagamento calcolati al tasso legale maggiorato di cinque punti percentuali, da corrispondersi contestualmente al primo rateo di canone in scadenza.

Articolo 7 TRACCIABILITÀ' DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136/2010, il Concessionario si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari relativamente alla presente concessione, per cui tutte le transazioni relative alla presente concessione dovranno essere effettuate utilizzando uno o più conti correnti bancari o postali accesi presso banche o presso la società Poste italiane SpA, dedicati anche non in via esclusiva, esclusivamente tramite bonifico bancario o postale ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. A tal fine, il Concessionario si impegna a comunicare all'Amministrazione Comunale gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione eseguita dal Concessionario, il codice identificativo di gara (CIG 85451153F9).

Il Concessionario, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010, ne dà immediata comunicazione all'Amministrazione Comunale e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo di Bologna in cui ha sede l'Amministrazione Comunale.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto.

Articolo 8 IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' ED EVENTUALI CANONI DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO O CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Il concessionario dovrà corrispondere, per tutta la durata del contratto, ai sensi di legge e del regolamento comunale, l'imposta comunale sulla pubblicità che è dovuta per ciascuna faccia e ragguagliata a metri quadrati 4 (quattro mq) per gli impianti pubblicitari di "piccolo formato" e a metri quadrati 14 (quattordici mq.) per gli impianti pubblicitari di "grande formato" e secondo la modalità c.d. "vuoto per pieno".

Il concessionario ha diritto di rivalsa sulla clientela per l'imposta pagata di cui al precedente comma.

Ai fini del versamento dell'imposta di pubblicità il concessionario deve presentare la dichiarazione dell'imposta di pubblicità e la denuncia per le eventuali nuove esposizioni.

Il Concessionario è tenuto altresì al versamento di eventuali canoni di occupazione del suolo pubblico (ai sensi dell'art. 47 del D.lgs 81/2008) che

dovessero rendersi necessari per l'installazione e/o manutenzione dei mezzi pubblicitari.

Ai fini del pagamento dell'imposta pubblicità e del canone di occupazione di suolo pubblico il concessionario è obbligato a conformarsi durante il periodo contrattuale ad eventuali modifiche normative e/o regolamentari emanate in corso d'opera riguardanti il versamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (L. 160/2019 art. 1 commi 816-836).

Articolo 9 NOMINA DEI FUNZIONARI RESPONSABILI

Il Concessionario, in esecuzione degli obblighi di cui all'art. A.10 del capitolato speciale d'onere, ha nominato:

- il sig. xxxxxxxx nato ad xxxxxxxx il xxxxxxxx, quale Responsabile generale della concessione, e in esecuzione degli obblighi di cui all'art. A.12 del capitolato speciale d'onere ha nominato:
- il sig. xxxxxxxx nato ad xxxxxxxx il xxxxxxxx, quale Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi (ai sensi dell'art. 17 del D.lgs 81/2008);
- il sig. xxxxxxxx nato ad xxxxxxxx il xxxxxxxx, quale Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (ai sensi dell'art. 47 del D.lgs 81/2008);
- il sig. xxxxxxxx nato ad xxxxxxxx il xxxxxxxx, quale medico competente (ai sensi dell'art. 18 del D.lgs 81/2008).

Articolo 10 OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

In caso di installazione di nuovi impianti pubblicitari di arredo urbano il Concessionario deve provvedervi con oneri a suo carico e secondo le prescrizioni previste all'Art. B.2 del capitolato.

Articolo 11 INADEMPIMENTI E PENALI

In caso di irregolarità o di mancato o ritardato adempimento senza giustificato motivo degli obblighi derivanti dal presente contratto, dal Capitolato Speciale d'Oneri e dalle disposizioni vigenti, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di applicare una penale nei termini e con le modalità previste all'Art. A.14 del capitolato speciale d'oneri. Possono essere applicate penali che vanno da un minimo di € 100,00 e fino a € 1.000,00 in relazione alla rilevanza della violazione, sino alla concorrenza della misura massima pari al 10% del valore economico del contratto di cui all'Art 4 e pari ad € 996,480,00.

Il Concessionario si impegna a permettere agli organi esecutivi dell'Amministrazione Comunale di effettuare tutti i controlli e le verifiche ritenuti opportuni relativamente all'applicazione delle clausole del capitolato, del presente contratto, delle disposizioni legislative e regolamentari.

Articolo 12 GARANZIA DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il Concessionario, a garanzia dell'esatto e puntuale adempimento di tutti gli obblighi assunti con il presente contratto, ha prestato garanzia fidejussoria di euro 99.648, (pari al 10% del valore economico del contratto calcolato in € 996.480,00, (oppure: ridotto del xx% ai sensi del combinato disposto degli artt. 103 comma 1 e 93 comma 7 del D.lgs. 50/2016), mediante polizza fidejussoria n. xxxxx emessa in data xxxxx da xxxxx.

La cauzione prestata con detto atto è conservata in atti presso l'Area Risorse Finanziarie UI Entrate.

Qualora l'Amministrazione Comunale, durante l'esecuzione del contratto, dovesse avvalersi in tutto o in parte della cauzione, il Concessionario è tenuto a reintegrare la stessa immediatamente, e comunque non oltre il termine di dieci giorni consecutivi dall'intervenuta escussione.

Articolo 13 RESPONSABILITA' VERSO TERZI E/O COSE E

ASSICURAZIONE

Il Concessionario assume la responsabilità di danni a persone e a cose in conseguenza dell'esecuzione del contratto e delle attività connesse, sollevando l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità al riguardo.

A tale scopo il Concessionario ha stipulato la polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro R.C.T./R.C.O. n. xxxxxxxx presso la Compagnia di assicurazione xxxxxxxx, con un massimale R.C.T. di euro xxxxxxxx per sinistro, un massimale R.C.O. di euro xxxxxxxx per sinistro.

Unitamente alla polizza è presentata anche la relativa quietanza del pagamento del premio.

L'operatività o meno delle coperture assicurative, così come l'eventuale inesistenza o inoperatività della predetta polizza, non esonerano il Concessionario dalle responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti né dal rispondere di quanto non coperto – in tutto o in parte – dalla suddetta copertura assicurativa.

Articolo 14 OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE

Il Concessionario dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti, le leggi, i regolamenti e le disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro di settore e dagli accordi sindacali integrativi vigenti, nonché rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci. E' fatto carico allo stesso di dare piena attuazione nei riguardi del personale dipendente, agli obblighi retributivi, contributivi, fiscali, previdenziali, alle assicurazioni obbligatorie

ed a ogni altro patto di lavoro stabilito per il personale stesso. Il Concessionario è responsabile di tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale delle maestranze addette ai lavori di cui al presente contratto. L'Amministrazione Comunale resterà estranea a qualunque controversia che dovesse eventualmente sorgere tra il personale e il Concessionario.

Il Concessionario deve inoltre garantire l'osservanza delle disposizioni di legge relative alle assunzioni obbligatorie ove applicabili.

Il personale deve inoltre osservare, per quanto applicabile, gli obblighi previsti dal codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Bologna. La mancata osservanza degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento e/o l'inosservanza delle leggi in materia di lavoro di cui al presente articolo possono comportare la risoluzione del contratto.

Articolo 15 RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di recedere in qualunque momento dal contratto. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 109 del D.Lgs 50/2016, in quanto compatibili.

In caso di gravi o ripetute inadempienze, l'Amministrazione Comunale potrà, fatto salvo il proprio diritto di rivalsa per i danni subiti, risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, nei casi previsti dall'art. A.16 del Capitolato Speciale.

Sono altresì causa di risoluzione di diritto del contratto la violazione:

- dell'Art. 9 ultimo comma del presente contratto in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- dell'Art. 16 ultimo comma del presente contratto relativo alla mancata osservanza degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento dei

dipendenti del Comune di Bologna, per quanto applicabili, e/o dalle leggi in materia di lavoro di cui allo stesso Art. 16;

- dell'Articolo A.21 comma 2 del presente contratto relativo alla violazione del divieto di sub concessione e di variazione della destinazione di utilizzo degli spazi.

Nei casi previsti non spetta al Concessionario del servizio alcun indennizzo e l'Amministrazione Comunale avrà facoltà di incamerare la cauzione quale penale, fino alla capienza della somma garantita e mediante recupero crediti per la parte ancora eccedente, fino a completa soddisfazione. Il Concessionario inadempiente è tenuto alla continuazione del rapporto contrattuale fino a quando avrà avuto notizia mediante pec dell'avvenuta aggiudicazione a terzi della concessione. Il Concessionario si impegna, inoltre, a porre in essere ogni opportuna azione volta a limitare nei loro effetti i danni prodotti all'Amministrazione Comunale per effetto dell'intervenuta risoluzione del contratto.

Articolo 16 CESSIONE DI CONTRATTO

E' vietata la cessione anche parziale del contratto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106 comma 1 lett. D) punto 2 del D.Lgs 50/2016 e alle condizioni stabilite dall'art. A.15 del Capitolato.

Articolo 17 DOCUMENTO DI VALUTAZIONE RISCHI DA INTERFERENZE E MODIFICHE AL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DI CUI ALL'ART. 28 DEL D,LGS 81/2008

Le parti si danno reciprocamente atto che, per quanto attiene alla redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI), di cui all'art. 26 D.Lgs. 81/2008

ss.mm.ii., in considerazione della natura del servizio affidato e delle modalità di svolgimento del medesimo, non essendo rilevabili rischi da interferenze, non se n'è proceduto alla redazione.

Il Concessionario deve segnalare all'Amministrazione Comunale ogni eventuale modifica o integrazione del Documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 28 del D.Lgs 81/2008 fornito in corrispondenza dell'inizio del contratto.

Articolo 18 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Concessionario garantisce che l'eventuale trattamento di dati personali di cui è titolare l'Amministrazione Comunale, avviene in piena conformità a quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 e successiva disciplina nazionale di attuazione. In particolare, adotta misure tecniche e organizzative adeguate, in modo che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento e garantisca la tutela dei diritti degli interessati.

Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte dell'Amministrazione Comunale attinente le procedure adottate dal Concessionario in materia di riservatezza, di protezione di dati e di programmi nonché gli altri obblighi assunti.

Il Concessionario e/o, se consentito il subappalto, il subappaltatore non potrà conservare copia di dati, di documenti e di programmi dell'Amministrazione Comunale, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la conclusione del contratto.

Nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 il Concessionario ha l'obbligo di tenere riservati i dati e le informazioni di cui venga a conoscenza od in possesso durante il periodo contrattuale, di non divulgarli in nessun modo, né

farne oggetto di comunicazione senza l'espressa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

Articolo 19 SUBAPPALTO E DIVIETO DI SUBCONCESSIONE

È espressamente vietata la sub concessione anche parziale del servizio.

E' fatto divieto al Concessionario di sub concedere gli spazi e/o di destinarli, anche parzialmente, ad uso diverso da quello oggetto di concessione. La violazione del divieto di sub concessione e di variazione della destinazione di utilizzo degli spazi implica la facoltà per l'Amministrazione comunale, di dichiarare la risoluzione del contratto di Concessione, con efficacia immediata, comportando altresì per l'Amministrazione Comunale il diritto al risarcimento dei danni subiti in conseguenza della decadenza della concessione.

È ammesso il subappalto in conformità a quanto previsto dalla normativa e alle condizioni indicate all'art. A.9 del Capitolato speciale.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Concessionario, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti dell'Amministrazione Comunale per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Articolo 20 RICHIAMO AI DOCUMENTI CONTRATTUALI E ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI

Per quanto non espressamente indicato nel presente contratto si richiamano le condizioni tutte del capitolato speciale d'oneri; per quanto non previsto dal capitolato speciale d'oneri si intendono applicabili le norme di cui al Codice degli appalti e al Codice Civile.

Il Concessionario accetta espressamente a norma dell'art. 1341 c.c. comma 2 le clausole previste nel presente contratto.

Articolo 21 REGISTRAZIONE FISCALE

Le spese di registrazione saranno a carico della Parte che vorrà provvedervi in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro (D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131). I corrispettivi relativi alla presente Convenzione sono assoggettati all'imposta sul valore aggiunto ai sensi del D.P.R. 26/10/72, n. 633 e successive modifiche e integrazioni. Tutte le spese relative a tasse, imposte, bolli e tributi in genere sono a carico del Concessionario. Il presente atto viene regolarizzato ai fini dell'imposta di bollo attraverso l'apposizione di n. -- contrassegni telematici di €16,00 (fornitura diretta da parte del Concessionario) che vengono apposti sulla copia analogica del presente atto, conservata agli atti d'ufficio del Comune di Bologna- Area Risorse Finanziarie-Unità Intermedia Entrate.

Articolo 22 FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti contraenti per l'interpretazione e l'esecuzione del presente contratto è stabilita la competenza esclusiva del Foro di Bologna.

Letto, approvato e sottoscritto alla data e nel luogo sotto indicati.

Bologna,

Firmato digitalmente da:

IL COMUNE DI BOLOGNA (Dott. Mauro Cammarata)

IL CONCESSIONARIO xxxxxxxxxx (Sig. xxxx)